

Protocollo n. **575**

- Ai Dirigenti e Responsabili
degli UU. TT. CC.
della Provincia di Lecce
 - Ai Dirigenti della Provincia di
Lecce
 - Al Dirigente Area Tecnica
dell'Università del Salento
Lecce
 - Al Dirigente Area Tecnica della
Arca Sud Salento (ex IACP) Lecce
 - Al Dirigente Regionale dello
Assessorato ai LL. PP.
Ing. Antonio Pulli
 - Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia di Lecce
 - Al Presidente della Provincia di
Lecce
 - Al Direttore della AUSL di
Lecce
 - Al Presidente Area Tecnica della
Arca Sud Salento (ex IACP) di
Lecce
 - Al Rettore dell'Università del Salento
Lecce
 - All'Assessore Regionale ai LL. PP.
Bari
- e, p. c. Agli Ordini degli Ingegneri di Puglia
- A tutti gli iscritti all'Ordine

LORO SEDI

Protocollo n. **575**

Oggetto: Delibera ANAC – Il rimborso spese?. Non basta.
Ai progettisti compensi adeguati al rilievo dell'opera.
COMUNICAZIONI.

Per opportuna conoscenza e nello spirito di una fattiva collaborazione istituzionale si trasmette, in allegato, copia dell'articolo pubblicato su "Italia Oggi" de 5 3.2015 relativo alla Delibera ANAC sulla necessità legislativa di prevedere, ai progettisti di opere pubbliche, compensi adeguati all'importanza dell'opera, ritenendo illegittima la sola previsione di un rimborso spese.

Al fine di evitare inutili contenzioni si pregano i soggetti in indirizzo ad attenersi a quanto contenuto nella Delibera dell'ANAC che, per facilitarne la lettura, si allega in copia

Restando a disposizione per ogni approfondimento sulla questione, si evidenzia che quest'Ordine vigilerà.

Distinti saluti. saluti.

Il Consigliere Segretario
F to: Ing. Donato Giannuzzi



Il Presidente
F to: Ing. L. Daniele De Fabrizio

Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione smonta la procedura di un comune

Il rimborso spese? Non basta Ai progettisti compensi adeguati al rilievo dell'opera

DI ANDREA MASCOLINI

Il professionista che redige un progetto di un'opera pubblica non può essere remunerato con un semplice rimborso spese; illegittima la previsione di rimborsi perché violano i principi civiltistici del decoro della professione e dell'adeguatezza all'importanza dell'opera. E quanto afferma l'Autorità nazionale anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, nella deliberazione n. 19 del 18 febbraio 2015 che prende in esame una complessa procedura amministrativa disposta da un comune delle Marche, relativa all'affidamento diretto di incarichi professionali per lavori di recupero edilizio e funzionale di una ex scuola media, finanziati con il piano nazionale di edilizia abitativa. In particolare era stato conferito a tre professionisti l'incarico di progettazione preliminare per la

realizzazione di alloggi per studenti fuori sede, per l'importo forfetario lordo totale di 2.000 euro, specificando che al pagamento degli onorari si sarebbe provveduto una volta finanziata l'opera e che «in caso contrario» si sarebbe «ricorso al professionista, un rimborso spese di 2 mila euro». Successivamente, finanziata l'opera, il comune sceglie

stazione appaltante chiarendo che la corresponsione di un semplice rimborso spese, pari a 2 mila euro a fronte dell'aspietamento di servizi di ingegneria (progettazione preliminare) «non è conforme alla normativa vigente in tema di affidamenti di servizi tecnici». La delibera, oltre all'illegittimità della previsione per violazione della normativa vigente, sottolinea il fatto che si sia anche stabilito un rimborso congruo rispetto al valore dell'intervento stimato con il progetto inizialmente proposto (stimato in 2.176.529 euro) e poi finanziato per 1.487.865 euro. Inoltre, l'esiguo rimborso spese previsto per la prestazione (progettazione preliminare) «potrebbe ritenersi in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233, comma 2, del Codice civile secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione». Rispetto poi

al fatto che il comune abbia previsto che ai professionisti verrà riconosciuto il corrispettivo se l'opera verrà finanziata, l'Anac ribadisce (in aderenza alla determina 5/2010) che si tratta di clausola in palese violazione dell'articolo 91, comma 1 del codice. La delibera Anac stabilisce quindi l'illegittimità di ogni bando di gara che, non soltanto subordina il pagamento dei corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera, ma prevede che si possa corrispondere per una progettazione un mero rimborso spese (nel caso specifico 2 mila euro per studio di fattibilità/progetto preliminare), invece del compenso derivante dalla negoziazione o dall'esito dell'offerta presentata in una procedura di gara.

© Riproduzione riservata

